



Socio lavoratore di cooperativa: l'impugnativa del licenziamento

Renzo La Costa

Di estremo interesse la sentenza della Corte di Cassazione nr.8386 del 26.3.2019 in materia di esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa .

E' notorio che per gli effetti dell'art. 5 c.2 della Legge 142/2001, l'esclusione del socio lavoratore con delibera adottata dal C.d'A. comporta la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. L'art. 2533 cod. civ. stabilisce inoltre il termine massimo di sessanta giorni per impugnare la delibera di esclusione. Sulla complessiva questione, l'ordinanza in commento interviene su due temi: se, ai fini della legittimità del provvedimento, è necessario allegare alla comunicazione inoltrata al socio anche la delibera dell'organo amministrativo, e se – decorso il predetto termine dei sessanta giorni, il lavoratore non può più impugnare l'atto di recesso datoriale.

Il lavoratore in questione non aveva impugnato nei termini la delibera di esclusione ma aveva impugnato la risoluzione del rapporto di lavoro oltre il termine dei sessanta giorni contestando anche l'omessa allegazione della delibera. Nel pronunciarsi a riguardo, la Corte d'appello aveva deciso il rigetto della domanda attorea in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la cooperativa non era tenuta a fornire una comunicazione integrale della delibera, poiché tale atto svolge la funzione di informare il socio delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell'esclusione e nel caso di specie la missiva, di cui il lavoratore aveva avuto pacifica conoscenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicava chiaramente gli estremi della delibera e gli addebiti posti a base dell'esclusione, peraltro comuni al licenziamento, nonché le norme statutarie che si assumevano violate. Stante poi l'assenza dell'opposizione alla delibera di esclusione, il socio lavoratore era incorso nella decadenza di cui all'art. 2533 cod. civ., da cui il difetto di interesse a ricorrere per impugnare il licenziamento, considerato il nesso di interdipendenza che sussiste tra il recesso o l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, come affermato da Cass. n. 3836 del 2016; concludeva quindi la corte territoriale con l'inammissibilità per difetto di interesse della domanda giudiziale avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento.

Nel ricorrere per Cassazione, il lavoratore sosteneva che il termine non può decorrere se non è comunicato integralmente il testo della delibera, non essendo sufficiente il semplice riferimento contenuto nel provvedimento comunicato. Censurava anche l'errata applicazione delle norme richiamate essendosi ritenuto che la mancata impugnativa della delibera di esclusione da socio comporti il difetto di interesse a vedere dichiarata l'illegittimità del licenziamento.

Circa la delibera di esclusione del socio da società cooperativa, la suprema Corte ha affermato, con orientamento che qui si è inteso ribadire, che la comunicazione deve avere un contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni. Tanto è imposto a pena di inefficacia sia dalla disciplina generale di quell'articolo 2533 cod. civ. ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sia dalla disciplina generale di cui la legge n. 142 del 2001, che la rende idonea a estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo.

Nella specie, la Corte d'appello ha riferito che la comunicazione contestuale comprendeva sia il riferimento alla delibera, sia la motivazione licenziamento e che le due ragioni erano coincidenti; la comunicazione era stata spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come richiesto dallo statuto della cooperativa.

La questione introdotta con il secondo motivo è stata risolta alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte n. 27436 del 2017 (v. pure Cass. nn. 21566 e 21567 del 2018).

Le Sezioni Unite hanno osservato che *"l'effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall'esclusione dalla cooperativa a norma della legge n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, impedisce senz'altro, in mancanza d'impugnazione della delibera che l'abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore. E' la tutela restitutoria ad essere preclusa dalla omessa impugnazione delle delibera di esclusione (...)"* L'effetto estintivo, tuttavia, di per sé, *"non esclude l'illegittimità del licenziamento... né elide l'interesse a far valere l'illegittimità del recesso"* e al danno che ne consegue *"si può porre rimedio con la tutela risarcitoria"*.

La pronuncia delle S.U. si conclude con l'affermazione del seguente principio di diritto: *"In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria"*.

Al provvedimento comunicato si è attribuita la duplice natura di atto di espulsione societaria e di licenziamento disciplinare. Pur in difetto di opposizione ai sensi dell'art. 2533, comma 2, cod. civ., non è impedita l'azione di impugnativa del recesso; ad essere preclusa è unicamente la tutela reintegratoria, per la definitiva cessazione del rapporto associativo, in ragione della previsione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 142 del 2001 (*"Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo"*).

Ha dunque errato la sentenza d'appello per avere ritenuto il difetto di interesse del lavoratore a proporre un ricorso avente ad oggetto l'impugnativa

del licenziamento, essendo decaduto dalla facoltà di impugnare la delibera di esclusione.

La sentenza è stata cassata con rinvio, dovendo il giudice di rinvio procedere all'esame della domanda di impugnativa del licenziamento, non preclusa dalla decadenza dall'impugnativa della delibera di esclusione di socio.

Alla luce di quanto sancito dalla suprema Corte, può quindi affermarsi che è consentita l'impugnativa del recesso dal rapporto di lavoro per motivi di danno, risarcitorio o economico conseguenti all'eventuale riconoscimento della illegittimità del provvedimento, anche oltre i sessanta giorni invece previsti per l'impugnativa della delibera di espulsione ma comunque entro i termini ordinari di decadenza, a condizione che la domanda non sia finalizzata alla reintegra nel posto di lavoro.